



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER,  
BRESSA e CONZATTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione  
dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione della circoscrizione  
«Valle d’Aosta»

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è dettato dall'esigenza di tutelare le minoranze etniche e linguistiche fortemente penalizzate dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo. Dopo le modifiche introdotte nel 1997 con il Trattato di Amsterdam e successivamente con il Trattato di Lisbona, i quali hanno tra l'altro conferito al Parlamento europeo maggiori poteri, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento alla Valle d'Aosta del diritto a esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee.

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni con un corpo elettorale quantitativamente non omogeneo. Tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta, che è compresa nella I circoscrizione con regioni come il Piemonte e la Lombardia.

Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979 prevede, per l'assegnazione dei seggi, la possibilità di collegamento di ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi

politici espressi da una minoranza linguistica (francese per la Valle d'Aosta) con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, tale facoltà non garantisce l'eguaglianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il quale la Repubblica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.

Il presente disegno di legge mira proprio all'introduzione di un meccanismo di tutela delle minoranze linguistiche, volendo evitare cioè che il collegio elettorale di una piccola regione venga allargato con la conseguente messa in minoranza della popolazione francofona. Da qui la necessità di istituire un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche delle zone interessate. Anche in Belgio è stata creata una circoscrizione a sé stante per il territorio ove risiede la minoranza germanofona, per favorire l'elezione di un rappresentante al Parlamento europeo.

A tal proposito, essendoci a breve le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica con questo disegno di legge la costituzione di una distinta circoscrizione per la Valle d'Aosta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La regione autonoma Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale»;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla circoscrizione elettorale Valle d'Aosta è assegnato un seggio».

### Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori»;

*b)* all'ottavo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella VI circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un solo candidato»;

*c)* al nono comma, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta,» sono soppresse.

### Art. 3.

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo pe-

riodo è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della VI circoscrizione, nella quale la votazione avviene con scheda che contiene il solo contrassegno di ciascun candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene».

Art. 4.

1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio della VI circoscrizione è attribuito al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

Art. 5.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione si procede ad elezioni suppletive».

Art. 6.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata alla

medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge ed è approvato, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge, il modello di scheda per la VI circoscrizione.

ALLEGATO  
(articolo 6, comma 1)  
«TABELLA A  
(articolo 2, primo comma)

## CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

	<i>Circoscrizioni</i>	<i>Capoluogo della Circoscrizione</i>
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Liguria - Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	<i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna)	Palermo
VI	Valle d'Aosta	Aosta

».



€ 1,00